

209

MINIST. DEI TRASPORTI
142
- 3 MAR. 1992
Di. 1268.....

ACCORDO PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 29/4/1991 RELATIVO ALL'INDENNITA' DI IMBARCO

Il giorno 2 marzo 1992, nei locali della Gestione Governativa Navigazione Laghi di Via Ariosto, 21, si sono riuniti per la Gestione Governativa i Sigg.:

- Ing. Pietro Santini - Gestore Governativo,
- Ing. Marcello Sposito - Direttore Centrale,
- Ing. Piero Ferrozzi - Direttore di Esercizio di Navimaggiore,
- Ing. Franco Parigi - Direttore di Esercizio di Navicomò,
- Ing. Alessandro Comanducci - Vice Direttore di Esercizio di NLG,
- Dott. Manfredo Maifredi - Dirigente Settore Amministrativo

In rappresentanza delle Segreterie Regionali e Territoriali FILT-CGIL, FIT-CISL e UIL-Trasporti,

- Sigg. Antonio Mazzarano e Mauro Canevari,
- Sigg. Elio Dall'Aglio e Nazzareno Chierici,
- Sig. Michele Tarasio.

In rappresentanza dei lavoratori della Gestione Governativa Navigazione Laghi le RAS aziendali.

PREMESSO

che l'indennità di imbarco deve intendersi a tutti gli effetti "indennità di navigazione",

SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

PERSONALE NAVIGANTE

- 1) Al personale in possesso della qualifica navigante compete l'indennità in parola se effettua:
 - servizio di linea;
 - corse speciali, noleggi e corse straordinarie;
 - trasferimenti natanti ad esclusione di quelli effettuati in zona portuale;
 - prove ed esami, ad esclusione di quelli effettuati in zona portuale;
 - corse a vuoto, ad esclusione di quelle effettuate in zona portuale;
 - al personale impiegato a bordo in soprannumero per addestramento comandato dall'azienda.
- 2) Allo stesso personale non compete l'indennità di imbarco per:
 - disposizione e per corse integrative o impiego a bordo qualora queste non vengano effettuate.

PERSONALE DI ALTRI SETTORI

- 1) Al personale di altri settori, qualora compete, l'indennità di imbarco è correlata alla mansione effettivamente svolta a bordo.

A series of handwritten signatures in black ink, including names like 'Puff', 'L. S.', 'D. S.', and others, arranged horizontally across the bottom of the page.

Per le seguenti mansioni:

- Motorista - indennità corrisposta al livello 6°;
- Bigliettaio - indennità corrisposta al livello 7°;
- Marinaio - indennità corrisposta al livello 8°.

L'indennità di imbarco compete al personale di altri settori allorquando sostituisce o integra un agente componente l'equipaggio.

CASI PARTICOLARI

PERSONALE NAVIGANTE:

Il personale navigante che svolge mansioni in differenza paga ha diritto alla corresponsione dell'indennità di imbarco riferita alla mansione stessa, prendendo a riferimento le nuove qualifiche in grassetto (NQ) della tabella stipendi in vigore dall'1/9/1989.

Per esemplificare quanto sopra, i criteri sono i seguenti:

- per la mansione di motorista sono previste indennità ai livelli 4°, 5° e 6° l'indennità verrà corrisposta al livello più basso (6°)
- per la mansione di bigliettaio sono previste indennità ai livelli 6° e 7° l'indennità verrà corrisposta al livello più basso (7°)
- per la mansione di marinaio sono previste indennità ai livelli 8° e 9° l'indennità verrà corrisposta al livello più alto (8°)

ALTRO PERSONALE:

- Capo ripartizione (navigante): non compete;
- Capo controllore nonchè all'Addetto operativo di gestione: non compete;
- Personale addetto al battipalo e barca attrezzi: non compete, ad eccezione delle giornate di trasferimento del battipalo e barca attrezzi;
- Personale di altri settori presente a bordo per lavori di emergenza, prove motori, assistenza servizi speciali, ecc., non facenti parte dell'equipaggio: non compete

Resta inteso che:

- l'indennità di imbarco viene corrisposta soltanto una volta per giornata solare;

- l'indennità di imbarco non rientra nel conteggio (teorico) del c.d. "maggior favore".

- la qualifica di "Capo Controllore ex-lege 30/78 c.q. 503 - liv.5°" inserita nella tabella relativa all'indennità di imbarco - pag. 8 dell'accordo 29/4/1991, deve intendersi inserita per mero errore materiale.

Letto, confermato e sottoscritto